

Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, nove regole in vigore dal 29 ottobre

Saranno valide per i luoghi a basso rischio. Nelle attività a maggiore rischio continueranno ad applicarsi le norme del 2015

26/10/2022 - Saranno in vigore da sabato prossimo, 29 ottobre, le regole per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Diventa operativo il [DM 3 settembre 2021](#).

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a **basso rischio d'incendio**.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.

Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il [DM 3 agosto 2015](#).

Ricordiamo che la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da altri due decreti:

- il [DM 1 settembre 2021](#), contenente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura del [tecnico manutentore qualificato](#);
- il [DM 2 settembre 2021](#) per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.